

Quale sanzione è applicabile in caso di straordinario pagato “fuori busta”?

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha risposto ad una Direzione Regionale del Lavoro su una questione relativa all’applicabilità del principio di specialità fra norme nel caso di lavoro straordinario pagato “fuori busta”.

Più nel particolare si ricorda che è punito il mancato computo a parte dello straordinario, nonché il mancato pagamento dello stesso con le maggiorazioni previste dalla contrattazione collettiva, con la sanzione amministrativa da € 25 ad € 154 (art. 18-bis, comma 6, D.Lgs. n. 66/2003).

Qualora la sanzione si riferisca a più di 5 lavoratori o si è verificata nel corso dell’anno solare per più di 50 giornate lavorative, la sanzione amministrativa va da € 154 ad € 1.032 e non è ammesso il pagamento in misura ridotta.

L’art. 5 della Legge n. 4/1953 punisce, invece, l’omissione o l’inesattezza nelle registrazioni apposte sul prospetto paga, con la sanzione amministrativa da € 125 ad € 770 (importo modificato dalla Legge n. 296/2006, art. 1, c. 1177).

Stante quanto sopra per il Ministero del Lavoro nel caso in cui al lavoratore sia versato dello straordinario “fuori busta” si applica la sanzione di cui alla Legge n. 4/1953 e, qualora gli importi corrisposti siano inferiori a quanto previsto dalla contrattazione collettiva, si applica anche la sanzione di cui al D.Lgs. n. 66/2003.